



LA CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO

Dott. Pasquale SAGGESE

Dottore Commercialista – Ricercatore area fiscale IRDCEC

Diretta 6 giugno 2011

EFFICACIA ESECUTIVA ACCERTAMENTO



ART. 29 DL 78/2010

**GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI,
ALL'IVA E ALL'IRAP** [ART. 7, CO. 2, LETT. N, N. 2.1, DL
70/2011]:

- **SARANNO ESECUTIVI DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO E**
- **DOVRANNO CONTENERE L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE, ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE MEDIANTE L'ACCERTAMENTO STESSO**
- **DOVRANNO CONTENERE L'AVVERTIMENTO CHE, DECORSI 30 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO, IL CREDITO ERARIALE SARÀ AFFIDATO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, AI FINI DELL'ESECUZIONE FORZATA**



ART. 29 DL 78/2010

**PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME O L'AVVIO
DELL'AZIONE ESECUTIVA NON SARÀ, QUINDI, PIÙ
NECESSARIA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO**



DECORRENZA

**LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA
A PARTIRE DAGLI AVVISI *EMESSI* DAL 1° LUGLIO 2011
[ART. 7, CO. 2, LETT. N, N. 1, DL 70/2011: PRIMA,
NOTIFICATI],
**RELATIVI AI PERIODI D'IMPOSTA IN CORSO
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2007 E SUCCESSIVI****



VERSAMENTO DELLE SOMME

**IL TERMINE PER IL VERSAMENTO
DELLE SOMME RISULTANTI DALL'ACCERTAMENTO
COINCIDE CON IL TERMINE
PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO L'ATTO
NORMALMENTE, QUINDI, IL VERSAMENTO
DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO
ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO
OCCORRERÀ PERALTRO
TENER CONTO DEI CASI
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
DI SOSPENSIONE FERIALE
DEI TERMINI PER PROPORRE RICORSO**



VERSAMENTO DELLE SOMME

**IN CASO DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO
AVVERSO L'ACCERTAMENTO
RIMANGONO FERME
LE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE FRAZIONATA,
SALVO IL CASO DI FONDATA PERICOLO
PER L'ESITO DELLA RISCOSSIONE**



FONDATA PERICOLO PER LA RISCOSSIONE

**IN CASO DI FONDATA PERICOLO PER LA RISCOSSIONE,
DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA
DELL'ACCERTAMENTO,
L'ESAZIONE DELLE SOMME,
COMPRESI GLI INTERESSI E LE SANZIONI,
POTRÀ AVVENIRE IMMEDIATAMENTE E PER L'INTERO,
ANCHE PRIMA DEL TERMINE DI 30 GIORNI
DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO
E A PRESCINDERE DAL RICORSO**



SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

**IL CARATTERE ESECUTIVO DELL'ACCERTAMENTO
COMPORTA PER IL CONTRIBUENTE
LA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE
LA SOSPENSIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO
IN VIA AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL'ART. 39 DEL DPR 602/73)
O
IN VIA GIUDIZIALE
(AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. 546/92)**



SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

**IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
DELLA SOSPENSIONE GIUDIZIALE
L'ESECUZIONE FORZATA È SOSPESA
FINO ALLA DATA DI EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
CHE DECIDE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE
E, IN OGNI CASO,
PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 120 GIORNI
DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ISTANZA STESSA**

**LA SOSPENSIONE NON SI APPLICA CON RIGUARDO ALLE
AZIONI CAUTELARI O CONSERVATIVE, NONCHÉ
AD OGNI ALTRA AZIONE PREVISTA DALLE NORME ORDINARIE
A TUTELA DEL CREDITORE**

[ART. 7, CO. 2, LETT. N, N. 3, DL 70/2011]





INTIMAZIONE AD ADEMPIERE

**DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO,
NEI CASI IN CUI
SIANO RIDETERMINATI GLI IMPORTI DOVUTI,
EVENTUALI PRETESE DOVRANNO ESSERE
PORTATE A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE
A MEZZO DI UN PROVVEDIMENTO
RECANTE L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AL PAGAMENTO DA
NOTIFICARE ANCHE
MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO
TALE DISCIPLINA SI APPLICA:
NEL CASO IN CUI, A FRONTE DI UN ATTO DI ADESIONE,
IL CONTRIBUENTE CHE OPTA PER IL PAGAMENTO RATEALE
OMETTA IL PAGAMENTO ANCHE DI UNA SOLA RATA
OVVERO
NEL CASO IN CUI IN CUI, IN PENDENZA DI GIUDIZIO, IL
CONTRIBUENTE RISULTI SOCCOMBENTE
PER EFFETTO DI UNA SENTENZA A LUI SFAVOREVOLE**



PAGAMENTI TARDIVI

**NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO DELLE SOMME
RISULTANTI DALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO SIA
EFFETTUATO OLTRE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO, IL CONTRIBUENTE SARÀ TENUTO A
CORRISPONDERE IN AGGIUNTA ALLE SOMME ACCERTATE:**

- **GLI INTERESSI DI MORA** NELLA MISURA DEL 5,7567% (A DECORRERE DAL 1.10.2010; 6,8358%, DAL 1.10.2009), CALCOLATI DAL GIORNO DI NOTIFICA DELL'ATTO A QUELLO IN CUI È AVVENUTO IL VERSAMENTO
- **GLI AGGI DI RISCOSSIONE**, NELLA MISURA DEL 9% DELLE SOMME DA VERSARE
- **LE EVENTUALI SPESE DI ESECUZIONE**



PAGAMENTI TARDIVI

**L'OMESSO, CARENTE O TARDIVO PAGAMENTO
DELLE SOMME RISULTANTI DALL'ACCERTAMENTO
NEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE
NON CONFIGURERÀ UN COMPORTAMENTO
SANZIONABILE
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 471/97,
NELLA MISURA DEL 30% DELLE SOMME NON
CORRISPOSTE**

[ART. 7, CO. 2, LETT. N, N. 2.3, DL 70/2011]



DILAZIONE DEL PAGAMENTO

**RESTA SALVA LA FACOLTÀ DI CHIEDERE
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO
DELLE SOMME RISULTANTI DALL'ACCERTAMENTO
(ART. 19 DPR 602/73)
NEL NUOVO ASSETTO NORMATIVO QUALCHE CRITICITÀ
SEMBRA DERIVARE DALLA CIRCOSTANZA
CHE LA RICHIESTA DI DILAZIONE,
DOVENDO ESSERE PRESENTATA
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE,
PRESUPPONE L'AFFIDAMENTO A QUEST'ULTIMO DEL
CREDITO ERARIALE
E DUNQUE SEMBREREBBE PRESUPPORRE ANCHE
UNA SITUAZIONE DI MOROSITÀ DEL CONTRIBUENTE**



FASE ESECUTIVA

UNA VOLTA NOTIFICATO L'ACCERTAMENTO, IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE:

- **DECORSI 30 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO, L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE POTRÀ DIRETTAMENTE PROCEDERE AD ESPROPRIAZIONE FORZATA**
- **DECORSO UN ANNO DALLA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO, L'ESPROPRIAZIONE FORZATA È PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DI UN APPOSITO AVVISO CONTENENTE L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE**
- **L'ESPROPRIAZIONE FORZATA, IN OGNI CASO, DEVE ESSERE AVVIATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31.12 DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO**



FASE ESECUTIVA

**AI FINI DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
L'ESIBIZIONE DELL'ESTRATTO DELL'ATTO,
COME TRASMESSO ALL'AGENTE DELLA
RISCOSSIONE**

**TIENE LUOGO, A TUTTI GLI EFFETTI,
DELL'ESIBIZIONE DELL'ATTO STESSO
IN TUTTI I CASI IN CUI L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
NE ATTESTI LA PROVENIENZA**

[ART. 7, CO. 2, LETT. N, N. 4, DL 70/2011]